

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

### COMUNICATO

**Accordo su integrazione e modificazione del contratto collettivo nazionale del lavoro quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale per il comparto enti pubblici non economici.**

*(GU n. 292 del 15-12-1998 - Suppl. Ordinario n.204)*

Agenzia per la rappresentanza negoziale  
delle pubbliche amministrazioni

A seguito del parere favorevole espresso in data 6 ottobre 1998 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al personale del comparto enti pubblici non economici su "Integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio - il giorno 3 novembre 1998 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente prof. Carlo dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

CGIL/FP; CGIL; CISL/FPI; CISL; UIL/PA; UIL; CSA di CISAL/FIALP (Cisal-Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas-Epne, Confail, Confill Parastato); CISAL; RdB/Parastato; RdB/CUB; Fed. aut. CONFISAL-UGL; UGL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo nazionale relativo al personale del comparto del Enti pubblici non economici che diviene, pertanto, esecutivo a tutti gli effetti.

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

Ipotesi di accordo.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, e' stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

Considerato che l'art. 2 del predetto accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

Tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla

rappresentanza sindacale;

Considerato che le RSU trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001, le parti concordano quanto segue

#### 1. Ambiti di costituzione delle RSU.

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a) per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unita', e' costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b) per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unita' e con pluralita' di articolazioni delle sedi di lavoro, e' costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;

c) per quanto attiene alle sedi uniche centrali o direzioni generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

#### 2. Accorpamenti.

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

#### 3. Numero dei componenti.

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1):

3 unita' negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;

5 unita' negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;

7 unita' negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo alinea, e' aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unita' e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unita', in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unita', il numero dei componenti della rappresentanza unitaria e' incrementato di n. 3 componenti.

c) Per il personale indicato nel punto b) sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

d) Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, e' confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'accordo quadro, nel rispetto al punto b) della garanzia

prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere.

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unita' di riferimento presso la direzione generale del rispettivo ente. A tal fine e' costituito apposito seggio presso l'ufficio consolare del paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio e' effettuato il 26 novembre successivo.

6. Norma finale.

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al punto 1, lettere b) e c), stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sara' inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia.

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordemente dichiarano che :

1) nel punto 1 del presente accordo, per "sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le RSU saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una commissione elettorale centrale negli enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del comparto enti pubblici non economici, in sostituzione del comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunita' di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'accordo stesso.